## PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (La pratica della tortura)

Cesare Beccaria già nel 1764, quando pubblicò questo trattato, aveva una mentalità moderna, diversamente a quella che pervadeva l'epoca in cui realmente viveva.

Condanna la pena di morte e la tortura, non solo per la violazione del diritto umano inviolabile della vita, ma per l'inutilità di tali azioni; come si può immaginare, e come probabilmente immaginava già lui in quegli anni, il problema logistico di queste pratiche sta nella diversità del genere umano, dalla differenza di un atteggiamento che diverse persone possono avere di fronte, in questo caso, alla tortura. Potrebbe capitare che una persona, pur innocente, confessi reati non compiuti, per non essere torturato, o al contrario una persona potrebbe non confessare, nonostante sia colpevole, perché essendo probabilmente orgogliosa e sapendo di poter resistere all'essere torturata continuerà a dichiararsi innocente; ecco il punto debole della tortura, l'estrema inefficienza.

Nonostante il tentativo di questa riforma illuministica da parte di Beccaria, ancora nel 2011, secondo i dati pubblicati da Amnesty International, alcuni paesi del G20 erano responsabili dell'80% delle torture; solo nel 2017 è stata approvata la legge che introduce il reato di tortura.

La pena di morte, confutata solamente nel diciottesimo secolo, ha testimonianze molto più antiche, come possiamo ricordare già dai tempi del Codice di Hammurabi con la famosa Legge del Taglione.

La Dichiarazione Universale (10 dicembre 1948), che regola le norme internazionali, nell'articolo 5 recita: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumane o degradanti.

È quindi possibile affermare che, stando alle norme internazionali, l'uso della pena di morte è consentito solo come fatto eccezionale e in ogni caso solo per i reati più gravi."

La cosa più sconcertante è che la pratica della pena di morte non sia ancora resa illegale in tutto il mondo, al contrario della tortura.

Per fortuna in Europa invece, la pena di morte è vietata: il primo Articolo del VI Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea sui Diritti Umani (21 aprile 1983) recita infatti: "La pena di morte sarà abolita. Nessuno sarà condannato a questa pena, nessuno sarà giustiziato."

La pena di morte esiste ancora, in molti più paesi di quanto possiamo immaginare. Come mostra un'indagine di Amnesty International, ci sono attualmente 58 paesi in cui è in vigore la pena di morte, 56 dei quali la praticano ancora. I paesi con il più alto numero di esecuzioni sono Iran, Iraq, Egitto e Arabia Saudita.

A livello globale nel 2020 il numero delle condanne a morte note, almeno 1.477, è diminuito del 36% rispetto al 2019. La speranza è che questa diminuzione dei casi non sia data dalla pandemia del Covid-19, ma del fatto che alcuni paesi si siano ricreduti sul fatto che è una pratica crudele e che viola il diritto umano fondamentale.

L'unica spiegazione plausibile a cui si potrebbe arrivare, comprende un ulteriore problematica sociale, se un Paese si sente, in qualche modo, "costretto" a mettere in pratica quest'assurdità, significa che persiste il problema che i penitenziari, i riformatori, o comunque le prigioni e altri istituti che hanno come scopo placare gli animi criminali di certi individui non esercitano al meglio questo compito, o non sono sufficientemente funzionali.

L'art. 27 della Costituzione Italiana prevede che accanto all'aspetto punitivo della pena deve associarsi un aspetto rieducativo. Inoltre è da segnalare come spesso si dimostrino un fallimento sul lungo termine: basti pensare all'ultimo indulto, datato 2006: grazie ad esso sono usciti dal carcere 26.000 detenuti definitivi con una pena residua fino a tre anni; già nel dicembre 2010, a soli quattro anni dal provvedimento, secondo i dati forniti da un Comunicato

stampa del Censis, si registrano nelle carceri italiane circa 4.000 detenuti in più rispetto al periodo immediatamente precedente all'indulto.

Nonostante la non perfetta rieducazione praticata in carcere, l'Italia rimane tra i Paesi con indice di criminalità più basso, al 75esimo posto su 138; conoscendo i trascorsi prendiamo come esempio opposto la Papua Nuova Guinea, che negli ultimi anni è sempre al secondo posto di questa graduatoria.

Analizziamo la situazione di questo Paese, è abolita la pena di morte nel 1970, ma dopo appena 21 anni, nel 1991, data l'eccessiva criminalità, dovuta all'inefficienza dei centri di rieducazione, decide di reinserire questa pena, l'indice di criminalità si alza ancora, di poco, ma comunque aumentando il tasso di mortalità.

Come dimostrato, la pena di morte non è un metodo rieducativo funzionale, e non aiuta a rendere il Paese più sicuro, anzi. La Papua Nuova Guinea sembra aver appreso la lezione, il 20 gennaio il primo ministro James Marape, la abolisce nuovamente, e si spera, definitivamente.